

MEMORANDUM

Re: Cessione di crediti pubblici assistiti da garanzia dello Stato

Abbiamo redatto il presente *memorandum* al fine di illustrare le misure introdotte per favorire, mediante previsioni ad *hoc* sulla concessione della garanzia dello Stato e sulla trasferibilità della stessa garanzia, le cessioni di crediti pubblici a banche ed intermediari finanziari dal decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 (il “**DL 76**”)¹, le cui disposizioni integrano e/o danno attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legge n. 35 dell’8 aprile 2013 (il “**DL 35**”)² in materia di pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione.

* * *

1. Le cessioni di crediti pubblici con garanzia dello Stato

Con il DL 76, sono state introdotte alcune disposizioni dirette a favorire le cessioni di crediti derivanti da contratti di somministrazione, fornitura e appalto nonché per obbligazioni relative a prestazioni professionali vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni (regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale), maturati alla data del 31 dicembre 2012 (i “**Crediti**”).

In particolare, all’articolo 11, comma 12-*ter*, del DL 76, si prevede che:

(i) i Crediti³ che risultino certificati come certi, liquidi ed esigibili sono assistiti dalla **garanzia dello Stato**;

(ii) i Crediti possono considerarsi “certificati” se ricompresi nell’elenco dei debiti che le pubbliche amministrazioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 6, del DL 35, dovevano comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze (“**MEF**”), mediante la piattaforma elettronica predisposta a questo scopo, tra il 1° giugno 2013 ed il 15 settembre 2013⁴;

(iii) i soggetti titolari dei Crediti possono cedere gli stessi Crediti certificati ed assistiti dalla garanzia dello Stato a banche ed intermediari finanziari, anche sulla base di apposite convenzioni quadro con quest’ultimi;

(iv) per i Crediti assistiti dalla garanzia dello Stato, non possono essere richiesti sconti superiori al 2% dell’ammontare degli stessi Crediti.

¹ Convertito in legge, con modificazioni, dall’ articolo 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 99.

² Convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 6 giugno 2013, n. 64.

³ L’articolo 11, comma 12-*ter*, DL 76 parla specificatamente di “**debiti di parte corrente**” delle pubbliche amministrazioni, intendendosi tali i debiti relativi ai costi o alle spese per la gestione ordinaria della pubblica amministrazione interessata. Dalle agevolazioni introdotte dal DL 76 rimarrebbero pertanto esclusi i debiti in conto capitale delle pubbliche amministrazioni, intendendosi tali i debiti relativi ai costi o alle spese per la gestione straordinaria.

⁴ Le pubbliche amministrazioni dovevano comunicare, nel periodo indicato, l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012. Tale comunicazione, per i crediti compresi nell’elenco comunicato, diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, equivale a “certificazione”.

Una volta avvenuta la cessione dei Crediti, unitamente alla garanzia dello Stato che, sulla base di quanto previsto dal DL 76 e sopra riportato, si trasferirebbe automaticamente in capo alla banca o intermediario finanziario cessionario dei Crediti, all'interno del DL 76, si specifica che:

(a) la pubblica amministrazione ceduta può richiedere la ristrutturazione dei debiti corrispondenti ai Crediti ceduti alla banca o all'intermediario finanziario che sia (primo) cessionario degli stessi Crediti, con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino ad un massimo di cinque anni. In tal caso, la pubblica amministrazione sarebbe tenuta a rilasciare, a favore della banca o dell'intermediario finanziario cessionario, delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio della stessa pubblica amministrazione richiedente la ristrutturazione⁵;

(b) la garanzia dello Stato cessa al momento della ristrutturazione dei debiti corrispondenti ai Crediti ceduti;

(c) la pubblica amministrazione ceduta possa contrattare con una banca o un intermediario finanziario la ristrutturazione del debito, a condizioni più vantaggiose, previo contestuale rimborso del primo cessionario⁶;

(d) se la garanzia dello Stato viene escussa dalla banca o dall'intermediario finanziario cessionario, lo Stato ha diritto di rivalsa sulle pubbliche amministrazioni cedute e, in particolare, sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla pubblica amministrazione interessata.

1.1. Operatività della garanzia dello Stato

L'operatività della garanzia dello Stato che dovrebbe assistere i debiti di parte corrente delle pubbliche amministrazioni come descritti al paragrafo 1 che precede sarebbe subordinata alla:

(i) istituzione presso il MEF di un apposito fondo per la copertura degli oneri derivanti dal rilascio della garanzia dello Stato;

(ii) adozione del decreto da parte del MEF per definire (x) i termini e le modalità di attuazione della disposizione relativa alla istituzione del fondo di cui al nr. (i) che precede, (y) la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato nonché (z) le modalità di escussione della garanzia⁷;

(iii) individuazione delle risorse da destinare al fondo di cui al nr. (i) che precede.

⁵ A fronte della richiesta di ristrutturazione dei debiti da parte della pubblica amministrazione ceduta, sembrerebbe che la banca o l'intermediario finanziario non possa che accettare tale richiesta.

⁶ L'ambito e le modalità applicative di tale previsione non risultano chiare. In ragione delle finalità perseguite e del riconoscimento alla pubblica amministrazione ceduta della potestà di richiedere ed ottenere la ristrutturazione dei debiti dalla banca o dall'intermediario finanziario (primo cessionario), si potrebbe ipotizzare che la pubblica amministrazione, una volta contrattate con un'altra banca o un altro intermediario finanziario condizioni di ristrutturazione dei debiti più vantaggiose rispetto a quelle in essere con la banca o l'intermediario finanziario primo cessionario, possa imporre a quest'ultimo la sua surrogazione (sostituzione) con la (seconda) banca o con il (secondo) intermediario finanziario con cui ha convenuto una ristrutturazione a condizioni più vantaggiose, purché la banca o l'intermediario primo cessionario sia contestualmente rimborsato dal secondo.

⁷ Il decreto del MEF ad oggi non sembrerebbe essere stato ancora emanato. Tuttavia, una volta definite le modalità operative di funzionamento della garanzia dello Stato, tali modalità dovrebbero trovare applicazione a partire dal 1° gennaio 2014, fermo restando che, ai sensi del DL 76, la garanzia dello Stato acquisterebbe efficacia all'atto dell'individuazione delle risorse da destinare al fondo.



2. Le disposizioni del DL 35 in materia di cessione della garanzia dello Stato

Nel DL 35, si prevede altresì che laddove ci siano crediti pubblici già assistiti dalla garanzia dello Stato, il MEF, al fine di consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, **possa autorizzare la cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, dell'Unione Europea e internazionali.**

L'interpretazione di questa norma, anche sulla base degli atti parlamentari pubblicati, non sarebbe di facile determinazione in quanto non ne sarebbe chiaro il concreto ambito applicativo, non essendo stati specificati i casi in cui il MEF possa autorizzare la cessione della garanzia dello Stato (se ad esempio, per cessioni di credito da realizzare o già realizzate o per altre ipotesi).

* * *

Il presente documento è una nota preliminare e, pertanto, quanto nello stesso riportato non potrà essere utilizzato od interpretato quale parere a base di transazioni, utilizzato, o preso come riferimento da un qualsiasi soggetto e/o dai suoi consulenti legali per qualsiasi diverso scopo che non concerna un'analisi generale delle questioni in esso affrontate.

Cordiali saluti,

Orrick, Herrington & Sutcliffe